



Roma, 7.02.2017

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 201700001046/AG
Oggetto: **Distributori automatici esclusi dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi**
Circolare n. 10316

SS
8.3
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

La memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi saranno obbligatorie, a partire dal 1° aprile, solo per i distributori automatici che possono trasferire digitalmente i dati raccolti. Per i distributori meccanici tale obbligo decorrerà dalla data stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Con riferimento alle circolari federali n. 10060 del 11.8.2016; n. 10201 del 17.11.2016 e n. 10304 del 26.1.2017, relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione dei telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi acquisiti da parte dei gestori di distributori automatici, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con nota che si allega, ha fornito alcune precisazioni in merito all'obbligatorietà delle suddette operazioni.

In particolare è stato chiarito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi saranno obbligatorie, a partire dal 1° aprile 2017, solo per coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori dotati di una "porta di comunicazione" capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate.

Per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati, alla data del 1° aprile 2017, di tali caratteristiche e, in particolare, privi della “porta di comunicazione”, gli obblighi in questione decorreranno invece dalla data stabilita con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale ne definirà anche le peculiari regole tecniche.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)

All. 1